Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 25 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 650.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle paghe ordinarie giornaliere, ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aero-

nautica è corrisposta una integrazione temporanea pari:

al doppio dell'ammontare attuale delle paghe, per coloro che abbiano prestato, quali trattenuti o richiamati alle armi, almeno quaranta mesi di servizio continuativo, ivi computato il servizio di leva, nonchè, per la Regia marina, quello volontario a premio;

all'importo delle paghe medesime per quelli che contino meno di quaranta mesi di servizio continuativo.

Art. 2.

Ai graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina o della Regia aeronautica, raffermati o vincolati a ferma speciale, che non fruiscono di integrazione temporanea a sè stante, si applica il disposto degli articoli 4, 7 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' abrogato l'ultimo periodo della lettera *c*) del primo comma dell'art. 4 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le località che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione italiana. Per le altre località il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con provvedimento del Governo Militare Alleato.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 651.

Costituzione del comune di San Benedetto dei Marsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di San Benedetto dei Marsi del comune di Pescina (Aquila) è eretta in Comune autonomo.

Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Pescina e di San Benedetto dei Marsi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Pescina che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico più favorevoli rispetto a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 652.

Abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e istituzione di un Ufficio centrale carboni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, riguardante la istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36 ed altri indifferibili provvedimenti;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1397, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1940-41 e altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, e contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 11 febbraio 1941, n. 59, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli

della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro le attribuzioni del Ministero per gli scambi e valute in materia di disciplina delle importazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio centrale carboni.

L'Ufficio stesso è gestito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vi provvede a mezzo del proprio servizio approvvigionamenti.

L'Ufficio, in conformità dei piani stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate: acquista, importa e distribuisce nel Regno i carboni fossili esteri, i loro agglomerati o il coke.

Art. 2.

I piani di cui all'art. 1 sono predisposti presso la Direzione generale dell'industria e delle miniere in base all'avviso espresso da un Comitato tecnico consultivo presieduto dal Sottosegretario per l'industria e composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della ricostruzione.

Ai lavori del Comitato partecipano anche rappresentanti degli altri Ministeri per quanto concerne gli affari di competenza di ciascuno.

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione ferroviaria provvedono e dispongono, ai fini della gestione, secondo le competenze per ciascuno stabilite dagli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

Non si applicano in materia le disposizioni che prescrivono il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno istituiti appositi capitoli relativi alla gestione dell'Ufficio centrale carboni.

Gli eventuali utili di gestione verranno attribuiti al Tesoro dello Stato, il quale provvederà a reintegrare l'Amministrazione ferroviaria delle perdite della gestione stessa.

Art. 4.

Gli atti e contratti relativi all'acquisto dei carboni da parte dell'Ufficio centrale non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

Le somministrazioni fatte dal predetto Ufficio debbono risultare in ogni caso da apposita fattura e sono soggette all'imposta generale sull'entrata che è a carico dell'acquirente.

Art. 5.

Le funzioni dell'Ufficio centrale carboni avranno termine un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il monopolio per l'acquisto all'estero del carbone fossile, dei suoi agglomerati, del carbone coke, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami, istituito con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, è soppresso.

Il Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, provvede di intesa col Ministero del tesoro alla liquidazione delle gestioni passate del monopolio sia per quanto riflette i carboni, sia per i metalli e denuncia al Ministero dell'industria e commercio le consistenze di materiali e di valute estere, per le successive destinazioni.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 653.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, che reca provvedimenti per la Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Limitatamente al concorso per esami bandito nell'anno 1945 per l'ammissione alla Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, i limiti massimi di età stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati:

a) ad anni 25, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici;

b) ad anni 32, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che alla data stessa abbiano prestato due anni di servizio da sottufficiale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 654.

Ricostituzione dei comuni di Giarre e Riposto, in provincia di Catania.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790;

Visto il R. decreto 12 maggio 1942, n. 974;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Giarre e Riposto, fusi con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il R. decreto 12 maggio 1942, n. 974, col quale venne disposto che il comune di Giarre-Riposto assumesse la denominazione di Ionia, è abrogato. Il Prefetto di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 dicembre 1939, n. 1790.

Al personale già in servizio presso il comune di Ionia e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 655.

Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774;

Visto il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1204;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compenso di cui al R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, modificato con i Regi decreti 20 agosto 1921, n. 1204, e 22 novembre 1944, n. 434, è elevato da L. 50 a L. 200 mensili.
Al compenso di cui al comma precedente non si applicano le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto:
a) dal 1° giugno 1945 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;
b) dal giorno in cui il presente decreto entra in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratta di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;
c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato, o, dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano nelle provincie indicate nel citato art. 1.
Le disposizioni del presente decreto cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 656.
Erezione in ente morale della « Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola », con sede in Roccadimezzo (Aquila).

N. 656. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, la « Piccola Casa della Divina Provvidenza e di S. Francesco di Paola », con sede in Roccadimezzo (Aquila) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 27 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940, registro n. 11, foglio n. 35, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visti i Regi decreti 14 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941, registro n. 1, foglio n. 25, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da cro-

ciera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Motopeschereccio « Clemente »: dalle ore 8 del 14 marzo 1945;
Motonave « Sorrento »: dalle ore 12 del 9 maggio 1945;
Motopeschereccio « Cotardino »: dalle ore 8 del 19 maggio 1945;
Motopeschereccio « Audax Omnia Perpetis »: dalle ore 18 del 9 giugno 1945;
Motopeschereccio « Dominion »» dalle ore 9 del 26 maggio 1945;
Motopeschereccio « Italia »: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;
Motopeschereccio « Leonardo Tumbiolo »: dalle ore 14 del 12 maggio 1945;
Motopeschereccio « Francesca Madre »: dalle ore 10 del 20 luglio 1943;
Motopeschereccio « Orazio »: dalle ore 9 del 24 luglio 1943;
Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 24 del 6 novembre 1944;
Motopeschereccio « Balilla »: dalle ore 12 del 6 aprile 1945;
Motopeschereccio « Truentum »: dalle ore 18 del 4 maggio 1945;
Motopeschereccio « Tranquillo »: dalle ore 20 del 12 settembre 1943;
Motopeschereccio « Luigi Padre »: dalle ore 17 del 26 maggio 1945;
Piropeschereccio « Giovanna Madre »: dalle ore 8 del 10 maggio 1944;
Rimorchiatore « Iolanda »: dalle ore 24 del 5 giugno 1944;
Motopeschereccio « Freccia Azzurra »: dalle ore 10 del 28 ottobre 1943;
Motopeschereccio « Goffredo Mameli »: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;
Motopeschereccio « Giulio Cesare »: dalle ore 12 del 18 aprile 1945;
Motopeschereccio « Teresa »: dalle ore 17 del 30 maggio 1945;
Motopeschereccio « Trento »: dalle ore 14 del 13 giugno 1945;
Motopeschereccio « Tirrenia »: dalle ore 12 del 30 maggio 1945;
Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;
Piropeschereccio « Maria Madre »: dalle ore 5 dell'8 maggio 1945;
Motopeschereccio « Nuovo Domenico »: dalle ore 8 del 16 maggio 1945;
Motopeschereccio « Maria Grazia »: dalle ore 18 del 23 luglio 1943;
Motobarca « Paolo Usai »: dalle ore 18 del 12 aprile 1945;
Motoveliero « Cora »: dalle ore 0 del 20 gennaio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Registro Marina n. 8, foglio n. 131.

(1821)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1945.

Proroga della temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visto il proprio decreto 26 aprile 1945, con il quale veniva prorogata di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico », conferita al prof. Pietro Morelli con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1945;
Considerato che tale termine scade il 26 luglio 1945 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Pietro Morelli;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del « Corriere Adriatico » di Ancona, affidata al prof. Pietro Morelli è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1822)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1945.

Revoca del decreto del Capo del Governo 11 maggio 1944 relativo alla nomina del commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza e la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale in data 11 maggio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — serie speciale — n. 28 del 17 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi è stato nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che, con la liberazione dell'Italia settentrionale, sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Vista la domanda della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu nominato commissario della Società « Mutua assicuratrice Cotoni », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1945

PARRI

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hanebeck, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 11 luglio 1945, n. 544/37, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Hanebeck;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hanebeck, con sede in Milano, via Tibullo, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hanebeck, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Vincenzo Di Gese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

(1670) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 marzo 1945, n. 400748, con il quale è stato sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico regionale di Roma della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano;

Visto il decreto 18 luglio 1945, n. 832/1, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della « Siemens »;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della predetta società, esistente in Italia;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 21 marzo 1945, n. 400748, è esteso alla sede sociale ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia della « Siemens » società per azioni, con sede in Milano, ed è nominato sequestratario il dott. Furiani Fulvio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

(1629) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villanovatulo (Nuoro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1942, con il quale il geom. Luigi Corti venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del geom. Luigi Corti, il geom. Roberto Pompei di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Villanovatulo (Nuoro) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1698) p. *Il Ministro*: PERSICO

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Radion », società anonima italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Radion » società anonima italiana (fabbrica specializzata di tubi, valvole ed accessori Roentgen), con sede in Milano, via Giuseppina Lazzaroni, 1, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Radion » società anonima italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. dott. Giorgio Corinaldi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1687) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Decreta:

Il sig. Cataldo Ignazio è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale dirigenti aziende commerciali, già aderente alla soppressa Confederazione dei commercianti.

Roma, addì 26 settembre 1945

(1744) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Lasagni Bruno, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 26 settembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali;

Decreta:

Il dott. Modiano Saul è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale esercenti imprese elettriche, già aderente alla soppressa Confederazione degli industriali.

Roma, addì 28 settembre 1945

(1745) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, via Torretta n. 28, esercente fabbricazione lucido per metalli, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata « Sidol », con sede in Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dal Poggetto Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1708)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società conciaria per azioni « Cornelia », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Cornelia » società conciaria per azioni esercente industria e concia delle pelli, con sede sociale a Milano, via Gaetano Negri n. 10 e stabilimenti a Varese, via Dalmazia, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Cornelia » società conciaria per azioni, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. prof. Rota Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona « Na.V.O. », con sede in Vedano Olona, via De Amicis n. 2, esercente commercio nastri in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima Nastrificio italiano di Vedano Olona, con sede in Vedano Olona, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Piotti Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, piazza Duca D'Aosta n. 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'Azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'Azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « N. Heid » in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmant Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, via Berthollet n. 18, esercente commercio stampe, ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marzano Pierino.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « R.A.P. », con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « R.A.P » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, via Monginevro n. 23, esercente rigenerazione e tintura cuoio e pellami, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « R.A.P. » rigenerazione aerografica pellami, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Prat Cesare.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, via Po n. 22, esercente commercio minuterie metalliche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Walser Gustavo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Rolle Livio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1792)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, esercente fabbricazione e commercio essenze frutta ecc., si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Calligaris Lodovico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: Ricci

(1793)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Heule Alfredo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Heule Alfredo, in persona del signor Heule Alfredo, con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 12, esercente costruzione di statistiche grafiche elettriche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Heule Alfredo, in persona di Heule Alfredo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Guglielmino Edoardo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1793) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, via Figlia dei Militari n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Industria nazionale nastri elastici, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Levi Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1764) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice Merlettifici Pinerolo, con sede in Pinerolo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, via Moirano n. 8, esercente industria merletti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Merlettificio Pinerolo, con sede in Pinerolo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Favole Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1762) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, corso Racconigi n. 182, esercente produzione e commercio di smalti e vernici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « S.I.S.A. » (smalti italiani società accomandita semplice Auduberti e C.), con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Muratore Guido.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

(1763) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, via S. Secondo n. 100, esercente impianti segnalazioni elettriche e telefoniche, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Pregel Teodoro, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Luria Emanuele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, via Valsalice n. 43, esercente progetti decorazione e illminazione, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Chiesa Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1760)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

Il dott. Alessandro De Feo è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della viticoltura e della olivicoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Decreta:

L'avv. Tullio Mulas è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della zootecnia e della pastorizia.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente l'istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e della soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra gli enti medesimi;

Decreta:

L'on. ing. Emilio Canevari è nominato commissario per la liquidazione dei patrimoni degli Enti economici della cerealicoltura e della ortoflorofrutticoltura.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro: GULLO

(1835)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.

Revoca di sequestro e sottoposizione a sindacato della Società anonima « F.R.I.A. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 23 agosto 1945, con il quale la Società anonima « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta che in detta società sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani;

Ritenuto che la Camera di commercio di Milano, ha proposto di sostituire il provvedimento di sequestro con quello di sindacato;

Visto l'art. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 agosto 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Soc. Anon. « F.R.I.A. » fornitura refrigeranti, con sede in Milano.

La suddetta società è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Bezzi Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il Ministro: RICCI

(1800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Darthea Speyer, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1825)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Guido A. Sannini, Vice console onorario di Danimarca a Firenze.

(1826)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Karel Trpak, Console di Cecoslovacchia a Milano.

(1827)

In data 11 ottobre 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Arvid Conrad Olsson, Vice console di Svezia a Milano.

(1828)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Julio Palencia y Alvarez, Console generale di Spagna a Genova.

(1829)

In data 11 ottobre 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fred W. Jandrey, Console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1945 - N. 220

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,0[illegible]7
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	10[illegible],975
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,[illegible]75
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,625
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1945 - N. 221

Argentina	L.	29,778
Australia	»	323,70
Belgio	»	2,2845
Brasile	»	5,417
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	104,425
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,65
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLE RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	63555	2650 —	Ascarelli *Pellegrini Ugo* fu Isacco, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ascarelli Lidia Fortunata fu Isacco.	Ascarelli *Ugo* fu Isacco, ecc., come contro.
Id.	63557	5430 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Costanza-Pazienza* fu Abramo, ved. di Ascarelli Isacco, dom. a Roma.	Come sopra, con usufrutto a favore di Esdra *Pazienza-Costanza* fu Abramo, ecc., come contro.
Id.	29166	600 —	Morosini *Emma* di Alessandro, ved. di Gori Emilio, dom. a Firenze.	Morosini *Maria Emma* di Alessandro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853821	140 —	Ferrara *Angela, Elisa*, Giangiacomo e Luigi fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di detta Oddone Maria fu Giovanni, dom. a Napoli.	Ferrara *Angelica, Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	326951	35 —	Battisti Filippo di Tommaso, dom. a Palermo, con usufrutto a favore di *Zimmardi* Maria di Salvatore, moglie di Davi Giuseppe, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a favore di *Zimbardi* Maria di Salvatore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	114867	199,50	Gaglio Aristide Attilio fu Calogero, dom. a Catania, con usufrutto a favore di Coco *Eugenia* fu Giuseppe, ved. Gaglio Calogero.	Come contro, con usufrutto a favore di Coco *Sebastiana-Eugenia* fu Giuseppe, ecc., come contro
Id.	149947	112 —	Come sopra.	Come sopra.
Obbl.Ferr. 3 %	31349	1500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	22195	900 —	Ciccariello Pasquale fu *Gaetano*.	Ciccariello Pasquale fu *Francesco*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1498)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno)

Nella seduta tenuta il 22 settembre 1945 dal Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) l'avv. Capua Michelangelo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1803)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Iscrizione e reiscrizione di revisori ufficiali dei conti

Con decreto Ministeriale 12 ottobre 1945, il rag. Guarino Luigi fu Raffaele, residente a Napoli, è stato iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con decreti Ministeriali 12 ottobre 1945, sono stati reiscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti:

Colombo dott. Rodolfo fu Giuseppe, residente a Milano;

Massarani dott. Enzo fu Giuseppe, residente a Milano.

(1816)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, di grado non inferiore all'ottavo, che siano in possesso della laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Ai richiamati alle armi è data facoltà nel termine predetto di presentare soltanto la domanda salvo a corredarla dei documenti richiesti non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione esaminatrice del concorso.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Regia università, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 1° settembre 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARPESANI

(1832)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.